



Registro Imprese Area Utenza

Dir. n. 2

17 aprile 2012

Oggetto: Comunicazione dell'indirizzo di posta certificata al Registro Imprese (art.37, L.35/2012).

L'art.37 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito con modifiche dalla Legge n.35 del 4 aprile 2012, ha aggiunto all'articolo 16, comma 6, del D.L. 185/2008 il seguente comma:

L'ufficio del Registro delle Imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Pertanto le imprese in forma societaria costituite prima del 29 novembre 2008 che **non hanno ancora iscritto l'indirizzo PEC** al Registro imprese si vedranno **sospendere le pratiche di iscrizione atti** fino all'integrazione dell'indirizzo PEC e comunque per un periodo massimo di tre mesi.

Scaduti i tre mesi la pratica viene evasa e la società sanzionata per omessa comunicazione della PEC.

Nelle more di un dettagliato chiarimento ministeriale in merito, seguire il suddetto orientamento, tenendo conto che la normativa non si applica a:

- 1) meri depositi: a) bilanci; b) denunce REA; c) trasferimenti di azienda.
- 2) richieste di cancellazione.
- 3) società fallite ed ai consorzi.
- 4) richieste di iscrizione cui è titolato al deposito il notaio.

Si conviene, inoltre, che il termine ultimo fissato per il 30 giugno 2012 sia decaduto, e pertanto, non vi sia più termine per la comunicazione della casella di posta elettronica certificata.

IL CONSERVATORE
(Dott. Domenico Spagnoli)